

3. Da una prospettiva europea, il ruolo del revisore legale dei conti non comporta un obbligo specifico in relazione a consulenze fiscali o altro genere di consulenza, ma consiste esclusivamente nel fornire un giudizio sulla veridicità e correttezza dei bilanci.

4. Il revisore legale dei conti è tenuto ad eseguire accurate e approfondite revisioni dei bilanci nel pubblico interesse. Relazioni d'affari e di natura finanziaria con clienti oggetto della revisione, come pure prestazioni di servizi diversi dalla revisione nei loro confronti, non devono compromettere la responsabilità del revisore legale. Ciò non comporta un rigoroso divieto di prestazione di servizi diversi dalla revisione. La Commissione è a conoscenza della pressione che si sta esercitando per limitare ulteriormente la possibilità che un revisore effettui servizi aggiuntivi e intende realizzare uno studio sull'impatto di un approccio più restrittivo.

Tale studio figura tra le azioni inserite nella comunicazione sul rafforzamento della revisione legale dei conti nell'Unione che la Commissione ha pubblicato il 21 maggio 2003. La prestazione di servizi aggiuntivi alla revisione è vietata in Grecia, Francia e Italia (per le società quotate in borsa).

La vigilanza pubblica della professione di revisore legale dei conti nell'Unione è una delle altre priorità menzionate nella comunicazione. Da una prospettiva europea, è importante che la vigilanza degli Stati membri soddisfi determinati criteri qualitativi (funzionali). Il sistema di vigilanza resta tuttavia di competenza primaria degli Stati membri.

5. Il summenzionato studio sulle conseguenze di un divieto (più) rigoroso, nonché l'esperienza pratica dell'applicazione della raccomandazione della Commissione, consentiranno alla Commissione stessa di decidere in tempo utile se e quali ulteriori interventi saranno necessari in questo ambito.

(¹) GU L 191 del 19.7.2002.

(2004/C 58 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1574/03
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(8 maggio 2003)

Oggetto: Approvazione degli aiuti di Stato per l'estrazione del metano nelle miniere di carbone

La Commissione ha ricevuto una richiesta da parte del governo britannico per l'approvazione degli aiuti di Stato volti a concedere all'industria del metano delle miniere di carbone un'esenzione dell'80% dall'imposta sul mutamento climatico (climate change levy)?

In caso affermativo, quale risposta ha fornito la Commissione o quando intende rispondere?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(16 giugno 2003)

La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta da parte del governo britannico per l'approvazione degli aiuti di Stato volti a concedere un'esenzione dell'80% dall'imposta britannica sui cambiamenti climatici alle imprese che sfruttano il metano delle miniere di carbone.

La Commissione ha tuttavia ricevuto una notifica da parte del governo britannico relativa alla concessione dell'esenzione totale dall'imposta britannica sui cambiamenti climatici alle imprese che producono elettricità utilizzando il metano delle miniere di carbone. La Commissione ha avviato in merito il procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in quanto dubita, a prima vista, che l'aiuto concesso sia compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato. La presente decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (¹) Gli interessati sono stati invitati a presentare

osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati alla fine di aprile 2003 e le ha quindi trasmesse — a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di procedura⁽²⁾ — alle autorità britanniche, tenute a rispondervi entro un mese. Le autorità britanniche non hanno ancora comunicato la risposta; non appena questa sarà pervenuta, la Commissione prenderà una decisione definitiva in merito.

⁽¹⁾ GU C 69 del 22.3.2003, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22.3.1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999.

(2004/C 58 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1615/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(13 maggio 2003)

Oggetto: Aiuti per la coltivazione del riso

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dello scorso 10 luglio⁽¹⁾ stabiliva nella sezione dedicata al riso (pagine 16-17 della versione spagnola del testo):

La riduzione globale del prezzo sarà compensata al tasso dell'88% ... Si ottiene così una compensazione di 177 euro/t ... Di questo importo, 102 euro/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verrebbero concessi sotto forma di aiuto al reddito erogato per azienda. I rimanenti 75 euro/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, verrebbero corrisposti come aiuto specifico alla coltura, in considerazione del ruolo della produzione risicola nelle zone umide tradizionali.

Tale aiuto supplementare, che riconosceva la specificità delle zone tradizionali di coltivazione del riso, è stato salutato con particolare favore in aree come il delta dell'Ebro e Pals nel Baix Empordà (Girona), dove la produzione di riso è radicata da molto tempo. Pur con condividendo né la filosofia di base delle proposte della Commissione né le prospettive future per questo prodotto, sia i coltivatori di riso sia il governo catalano ritenevano che il supplemento in questione avrebbe potuto mitigare, anche se solo parzialmente, gli effetti di erosione del reddito che deriverebbero dall'effettiva applicazione della riforma.

Nel testo delle proposte legislative presentate nel gennaio 2003, gli aiuti specifici sono stati estesi a tutte le superfici destinate alla produzione di riso, senza alcun tipo di differenziazione territoriale e partendo da una superficie base di coltivazione per ciascuno Stato, il cui superamento comporta sanzioni. Nel caso spagnolo, la superficie è stata fissata in 104 973 ettari.

Il nuovo approccio aumenterà ulteriormente i danni che la riforma della PAC in atto implicherà per i coltivatori catalani di riso, dato che le coltivazioni sono situate in aree dove non sussistono alternative produttive e che, d'altro canto, hanno un notevole valore ecologico dato che si tratta, in gran parte, di zone protette dal trattato di Ramsar. La perdita della sostenibilità di questa produzione, oltre ad avere un considerevole impatto sulla resa, comprometterà l'integrità degli ecosistemi e la continuità di un ambiente unico in Europa.

Pertanto la Commissione non crede che per queste zone ad alto valore ecologico si dovrebbero mantenere nella loro integrità gli aiuti specifici stabiliti e che, in caso di superamento della superficie di base, le sanzioni non dovrebbero colpire i produttori che vi operano?

⁽¹⁾ COM(2002) 394 def.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(17 giugno 2003)

Nel quadro del progetto di riforma della politica agricola comune (PAC) presentato nel gennaio 2003 al Consiglio ed al Parlamento, la Commissione propone che nell'ambito dei regimi di sostegno l'aiuto specifico per il riso sia accordato a tutti i produttori di riso, indipendentemente dalla zona di produzione.